

LA DISCIPLINA DELLA S.C.I.A. EDILIZIA FRA PRINCIPI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

di Anna Simonati
(7 agosto 2016)

(in corso di pubblicazione in “*le Regioni*”, 2016)

1. Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale annulla l'art. 84 *bis*, comma 2, lett. *b*), l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, relativamente al quale è stato inoltrato ricorso in via incidentale dal T.A.R. Firenze. La disposizione riguardava le modalità dell'esercizio del potere amministrativo di vigilanza in materia di S.C.I.A., dopo la decorrenza del termine previsto nella normativa nazionale per l'assunzione dei provvedimenti di natura inibitoria e sanzionatoria¹. La legge regionale (peraltro al momento dell'impugnazione già abrogata dalla successiva l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65) conteneva dunque una disciplina derogatoria rispetto a quella nazionale vigente all'epoca dei fatti (cioè prima dell'entrata in vigore della l. 7 agosto 2015, n. 124), di cui all'art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241. Precisamente, era previsto che il potere pubblico potesse essere esercitato oltre il termine di trenta giorni (entro il quale la p.a. può verificare la legittimità dell'attività intrapresa dal privato), in caso di difformità dell'intervento dalle prescrizioni dei piani, degli strumenti urbanistici in genere, dei regolamenti edilizi e degli atti di governo del territorio.

Il T.A.R. Toscana, in un giudizio attivato dall'autore di S.C.I.A. dichiarata inefficace dall'autorità locale in attuazione della norma impugnata, ha sottoposto alla Consulta la questione della sua compatibilità con l'art. 117 Cost., comma 2, lett. *m*), e comma 3. In particolare, il giudice remittente ha sottolineato come la disciplina regionale, ampliando l'ambito di applicabilità del potere autoritativo, non tenesse in considerazione un valore primario quale la tutela del legittimo affidamento dei singoli.

La Regione Toscana, da parte sua, ha obiettato che la disposizione impugnata si limitava a regolare l'esercizio del potere amministrativo di vigilanza sull'attività edilizia, senza alterarne la fisionomia delineata nel combinato disposto degli artt. 19 e 21, l. n. 241/1990.

La Corte sottolinea che, alla luce della disciplina nazionale (nella formulazione applicabile alla fattispecie), la maturazione del termine decadenziale precludeva per sua natura l'esercizio del potere, salvo nei casi tassativamente indicati dal legislatore statale oppure, in base alle regole generali, in occasione dell'emanazione di provvedimenti di annullamento o revoca. La norma regionale annullata – a cui l'autorità comunale aveva dato

¹ La disposizione impugnata, rubricata “Poteri di vigilanza in caso di SCIA”, recitava come segue: «Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all'articolo 79, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) e di cui all'articolo 79, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi: [...] *b*) in caso di difformità dell'intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi».

applicazione – ammetteva invece l’attivazione dell’amministrazione oltre il termine di trenta giorni, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.

2. Secondo la Consulta, l’illegittimità della previsione impugnata deriva dalla collocazione delle regole sui titoli abilitativi fra le norme di principio in materia di edilizia, non derogabili dai legislatori regionali. In quest’ambito, alla luce della giurisprudenza costituzionale precedente², sono ricondotte anche le disposizioni sulla S.C.I.A. Infatti, nonostante la natura giuridica dell’istituto sia notoriamente dibattuta, esso certamente svolge una funzione legittimante dell’attività edilizia; pertanto, la sua disciplina è ricompresa a pieno titolo nel contesto del governo del territorio. Di conseguenza, sussiste la competenza statale per la determinazione dei principi fondamentali della materia.

In questo senso, la Corte accoglie la ricostruzione prospettata dal T.A.R. Toscana nell’ordinanza di rimessione, ove si era sottolineata proprio l’illegittimità della previsione di un potere sanzionatorio per gli abusi edilizi in un numero di ipotesi più ampio di quello di cui all’art. 19, l. n. 241/1990. La decisione si pone nell’alveo di una giurisprudenza costante³, in cui la ricostruzione in termini di principio della normativa nazionale sui titoli edilizi (globalmente considerati) è pacifica.

Si nota, tuttavia, un approfondimento della questione.

Nella sentenza del 2016, infatti, si precisa ulteriormente che, nell’ambito della competenza legislativa dello Stato, non possono non essere ricompresi gli aspetti connessi alla continuità del regime abilitativo e alla resistenza della sua efficacia a seguito di eventuali accertamenti successivi da parte della p.a. Pertanto, anche la disciplina di questi profili è riservata alla competenza del legislatore centrale.

Invero, la Consulta si era espressa in modo non incompatibile anche qualche anno fa, dichiarando l’inammissibilità della questione di legittimità

² Per esempio, v., fra le sentenze recenti, C. cost., 27 giugno 2012, n. 164, in *Giur. cost.*, 2012, 3, 2233 (annotata, fra gli altri, da S. BENINI, *Nota a Corte cost., sentt. nn. 203, 188 e 164 del 2012*, in *Foro it.*, 2013, I, 42 ss., e da A. VENTURI, *La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle prestazioni e “dematerializzazione”*, in questa *Rivista*, 2012, 1182 ss.), C. cost. 16 luglio 2012, n. 188, in *Giur. cost.*, 2012, 4, 2731 (con nota di D. PARIS, *Le sentenze interpretative di rigetto (e di inammissibilità) nel giudizio in via principale*, in *Giur. It.*, 2013, 1519 ss., di S. BENINI, *Nota a Corte cost., sentt. nn. 203, 188 e 164 del 2012 cit.*, e di E. BOSCOLO, *S.C.I.A. e poteri in autotutela*, in *Urb. app.*, 2012, 1008 ss.) e C. cost., 9 maggio 2014, n. 121, in *Giur. cost.*, 2014, 3, 2118.

³ Per esempio, nella giurisprudenza recente della Consulta, v. infatti in questi termini C. cost., 21 novembre 2011, n. 309, in *Giur. cost.*, 2011, 6, 4311, con nota di M. GORLANI, *Quando è la Corte a indicare i principi fondamentali di una materia di potestà concorrente*, 4319 ss.; v. anche le note di P. URBANI, *Governo del territorio e disciplina concorrente: il caso dell’edilizia*, in *Giur. it.*, 2012, 5, 1159 ss., e di E. MITZMAN, *La Corte costituzionale conferma i limiti della ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: le definizioni degli interventi edilizi come principi fondamentali della legislazione statale, tra governo del territorio e tutela del paesaggio*, in questa *Rivista*, 2012, 1-2, 363 ss. Inoltre, v.: C. cost., 6 luglio 2012, n. 171 in *F. it.*, 2013, 6, I, 1807; C. cost., 29 maggio 2013, n. 102, in *F. it.*, 2014, 4, I, 1047, con nota di G. COZZOLINO, *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di misure di salvaguardia al vaglio della Consulta*, in *Giur. cost.*, 2013, 3, 1772 ss.; C. cost. 5 giugno 2013, n. 139, in *Giur. cost.*, 2013, 3, 2126, con note di A. GRATANI, *Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica per la caccia al colombaccio*, in *Riv. giur. ambiente*, 2013, 6, 723 ss., e di R. ROMBOLI, in *Foro It.*, 2013, I, 2061 ss.; C. cost., 5 novembre 2014, n. 259, in *Riv. giur. edil.*, 2014, 6, I, 1142.

promossa dalla Regione Emilia Romagna, relativamente alla riforma dell'art. 19, l. n. 241/1990 introdotta nel 2011⁴. In quell'occasione⁵, infatti, la Corte ebbe modo di affermare, con una sentenza interpretativa, la necessaria permanenza in capo all'amministrazione del potere di autotutela. Quest'ultimo, dunque, rappresenta un elemento inscindibile della disciplina dei titoli edilizi e in particolare della S.C.I.A.

3. Avendo accolto il ricorso con riferimento all'incompatibilità della previsione impugnata rispetto all'art. 117, comma 3, Cost., la Corte non prende in considerazione l'altra censura prospettata dal T.A.R. Toscana, relativa all'asserita incompatibilità della norma regionale con il comma 2, lett. *m*), del medesimo art. 117, Cost.

Invero, nella giurisprudenza costituzionale, da tempo l'istituto della S.C.I.A. edilizia è ricondotto alla determinazione, riservata alla competenza legislativa statale, dei livelli essenziali delle prestazioni, ex art. 117, comma 2, lett. *m*), Cost., dal momento che anche l'attività amministrativa «può assurgere alla qualifica di "prestazione"»⁶. Precisamente, al di là della qualificazione espressa di volta in volta effettuata a livello normativo (che non è mai vincolante)⁷, si ritiene che l'istituto vada correttamente inquadrato fra gli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa, che devono essere uniformemente applicati sull'intero territorio nazionale.

Peraltro, la ricostruzione della S.C.I.A. (anche edilizia) quale meccanismo di semplificazione potrebbe indurre l'interprete a ulteriori riflessioni sul piano della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni. Se la *ratio* della liberalizzazione dell'attività edilizia su impulso del privato risiede, almeno in parte, nell'assenza di margini valutativi di natura discrezionale, ciò non toglie che, in concreto, dalla varietà delle situazioni locali (in particolare, di carattere geografico-morfologico) potrebbe derivare l'opportunità di mantenere in capo ai legislatori regionali un potere di adattamento nell'applicazione della disciplina nazionale⁸. In questa prospettiva, non è irrilevante la circostanza che, in base a un orientamento costante della Consulta, anche in materia di potestà concorrente non sarebbe precluso alle Regioni adottare criteri di tutela più rigorosi di quelli apprestati dal legislatore centrale⁹.

Nella sentenza in commento, a questa possibilità non si fa alcun cenno.

Da ciò indirettamente emerge, mi pare, come la Corte abbia individuato nella certezza del diritto, anche rispetto alla tempistica dell'intervento in autotutela dell'amministrazione, il valore preminente che deve essere protetto in

4 V. C. cost. 16 luglio 2012, n. 188 cit.

5 Precisamente, si trattava dell'articolo 6, comma 1, lett. *a*) e *b*), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 14 settembre 2011, n. 148.

6 V. così, molto chiaramente, C. cost., 27 giugno 2012, n. 164 cit., in particolare *Considerato in diritto*, 8. In proposito v. B.G. MATTARELLA, *La scia, ovvero dell'ostinazione del legislatore pigro*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, 12, 1328 ss.

maniera uniforme dall'ordinamento. Ne consegue la preclusione rispetto a considerazioni di maggior rigore nel senso dell'intensificazione della salvaguardia del territorio, che avrebbero potuto indurre alcuni legislatori regionali ad ampliare l'ambito di ammissibilità degli interventi autoritativi *ex post* proprio in vista della tutela di tale interesse pubblico. Quest'ultimo, dunque, è considerato recessivo.

Secondo la stessa Corte costituzionale, la compatibilità con l'utilità sociale dell'attività svolta dal privato rappresenta il carattere naturale degli interventi legislativi nel senso della liberalizzazione¹⁰. Nel contempo, riconducendo il complesso della disciplina statale della S.C.I.A. (comprensiva

7 In questi termini, l'orientamento della Consulta è costante. V., per esempio: C. cost., 10 giugno 2010, n. 207 (in *Giur. cost.*, 2010, 3, 2403, con nota di M. NAVILLI, *Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia: tra competenza legislativa esclusiva o concorrente e autonomia finanziaria regionale*, in *Il lavoro nelle pubbl. amm.*, 2010, 2, II, 405 ss.); C. cost., 18 gennaio 2008, n. 1, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 3, 872, con nota di S. FANETTI, *Una nuova decisione della Corte costituzionale in materia di energia. La sentenza 1/2008*, 583 ss. (e v. anche la nota di S. MANICA, *Concessioni idroelettriche e tutela della concorrenza nella sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2008, n. 1*, in <http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=9839&dpath=document&dfile=22042008141421.pdf&content=Concessioni+idroelettriche+e+tutela+della+concorrenza+nella+sentenza+della+Corte+costituzionale+14+gennaio+2008,+n.+1+-+stato+-+dottrina+-+>); C. cost., 18 aprile 2007, n. 169 in *Giur. cost.*, 2002, 3, 1602, con nota di A. BRANCASI, *La controversa, e soltanto parziale, continuità nella giurisprudenza costituzionale sul coordinamento finanziario*, 1648 ss. (su cui v. anche il commento di F. LEOTTA, *L'autonomia finanziaria di spesa degli enti territoriali al vaglio della Corte costituzionale: i vincoli posti dalla legge finanziaria 2006 alle indennità di carica dei titolari degli organi politici regionali ed alle spese per il personale degli enti territoriali e del servizio sanitario*, in questa *Rivista*, 2007, 885 ss.); C. cost., 28 dicembre 2006, n. 447, in *Riv. giur. edil.*, 2007, 3, I, 885 (con nota di C.E. GALLO, *Revisione dei prezzi nei contratti della pubblica amministrazione e potestà legislativa regionale*, in *Foro amm.*, 2007, 2, 420 ss.); C. cost., 27 luglio 1995, n. 406, in *Giur. it.*, 1997, I, 109 (con nota redazionale di G. BIANCO, in *Giur. cost.*, 1995, 4, 2888 ss.); C. cost., 27 gennaio 1995, n. 29, in *Foro amm.*, 1997, 2629 (con note di A. CELOTTO, *Rilevanti aperture della Corte costituzionale sulla sindacabilità dei decreti legge*, in *Giur. it.*, 1995, 7, I, 394 ss., A. CORPACI, *Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni nella ricostruzione della Corte costituzionale: un tributo al valore*, in *Giur. cost.*, 1995, I, 325 ss., G. D'AURIA, *I nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1996, 4, I, 1156 ss., G. FALSITTA, *Primi passi verso il tramonto dell'abusivismo governativo della decretazione d'urgenza*, in *Riv. dir. trib.*, 1995, II, 338 ss., M.V. LUPÒ AVAGLIANO, *Corte dei conti e regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo*, in *Giur. cost.*, 1995, I, 321 ss., C. NASI, *La Corte costituzionale fra vizi della legge di conversione e vizi della legge di sanatoria ex art. 77, u.c. Cost.*, in *Giur. cost.*, 1995, 5, 3677 ss., e IDEM, *Sul controllo da parte della Corte costituzionale dei presupposti giustificativi della decretazione d'urgenza*, in *Giur. It.*, 1995, 7, I, 391 ss., G. PASTORI, *Il controllo di gestione della Corte dei conti fra controllo e collaborazione*, in questa *Rivista.*, 1995, 6, 1095 ss., C. PINOTTI, *Profili di rilevanza delle regole tecniche nel giudizio di responsabilità amministrativa*, in *Cons. St.*, 1995, 2, 1, 567 ss., G. PITRUZZELLA, *La straordinaria necessità ed urgenza: una "svolta" nella giurisprudenza costituzionale o un modo per fronteggiare situazioni di "emergenza" costituzionale?*, in questa *Rivista*, 1995, 6, 1100 ss., A. PIZZORUSSO, *Sulla decretazione d'urgenza la Corte costituzionale interviene con un "obiter dictum"*, in *Corr. giur.*, 1995, 438 ss., P. SORRENTINO, *I controlli ex post della Corte dei conti all'esame della Corte costituzionale*, in *Riv. amm.*, 1996, 3, 257 ss., e P. VERONESI, *A proposito di rilevanza: la Corte come giudice del modo di esercizio del potere*, in *Giur. cost.*, 1996, 478 ss.

8 In questi termini, v. soprattutto A. VENTURI, *La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle prestazioni e "dematerializzazione"* cit., 1182 ss.

9 Nella giurisprudenza precedente della Consulta, relativamente a varie materie di competenza concorrente v., per esempio: C. cost., 26 aprile 2012, n. 108, in *F. it.*, 2012, 6, I, 1638, con nota di C. BERTOLINO, *Nuovi spazi di intervento per le Regioni in materia di "professioni" e "formazione professionale"?*, in questa *Rivista*, 2012, 1056 ss.; C. cost., 8 febbraio 2009, n. 30, in *Riv. giur. edil.*, 2009, 3, I, 686; C. cost., 23 gennaio 2009, n. 12, in *Riv. giur. ambiente*, 2009, 3-4, 488, con nota di A. MAESTRONI, *Intesa e leale collaborazione tra Stato e Regioni nell'istituzione dei parchi nazionali: la Consulta contiene al ribasso le pretese della Regione Sicilia*; C. cost. 14 aprile 2008, n. 104 e n. 105, entrambe in *Giur. cost.*, 2008, 2, rispettivamente 1318 e 1337, con nota di F. BENELLI, *Separazione vs*

dei profili relativi al potere in autotutela) ai principi generali del governo del territorio, la Consulta dimostra di ritenere che i criteri in quella sede indicati rappresentino un limite invalicabile dai legislatori regionali, i quali, dunque, non potrebbero intervenire per assicurare una protezione più stringente della legalità nello sfruttamento del suolo da parte dei singoli.

In questo contesto, tendenzialmente restrittivo dell'autonomia legislativa, ci si può porre, pertanto, il problema della permanenza (e, in caso affermativo, della fisionomia) di poteri normativi in capo alle Regioni¹¹. In proposito, può essere utile prendere le mosse dall'orientamento seguito qualche anno fa dalla Consulta¹², allorché, dando prova di realistica lungimiranza, riconosceva che, in ragione dell'elevato livello di differenziazione fra le istituzioni radicate sul territorio, non sempre queste sono in grado di attivarsi con la medesima tempestività ed efficienza per verificare la legittimità delle numerose iniziative private sottoposte (almeno in via tendenziale) a liberalizzazione. Da tale punto di vista, la posizione assunta dalla Corte nel senso della rigida riserva al legislatore statale della competenza sulla disciplina dei titoli edilizi nel suo complesso potrebbe richiedere ai legislatori regionali l'assunzione di nuove responsabilità. In particolare, potrebbe essere auspicabile la regolazione

collaborazione: due nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di tutela dell'ambiente e di materie trasversali, in questa *Rivista*, 2008, 905 ss. In dottrina, in proposito, v. soprattutto C. LAMBERTI, *La SCIA fra liberalizzazione e semplificazione*, in *Urb. app.*, 1, 2013, 11 ss.; dello stesso Autore v. anche *Una SCIA sempre più semplice. Sarà vero?*, in *Urb. app.*, 2012, 659 ss. Sulla difficoltà comunque riscontrabile nel rapporto fra la disciplina della S.C.I.A. e l'anelito alla semplificazione v. B. MATTARELLA, *La SCIA, ovvero dell'ostinazione del legislatore pigro*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, 1328 ss.

¹⁰ Per esempio, v. così C. cost., 17 luglio 2012, n. 200, in *Giur. cost.*, 2012, 4, con nota di G.U. RESCIGNO, *Come i governanti hanno tentato furbescamente di aggirare la Costituzione e come la Corte ha risposto in modo debole e inadeguato*, 2910 ss.; v. anche i commenti di G. CORSO, *La liberalizzazione dell'attività economica non piace alle Regioni. Nota alla sentenza della Corte cost. n. 200/2012*, in *Giur. it.*, 2013, 3, 674 ss., e di F. SAIITO, *La Corte costituzionale, la tutela della concorrenza e il "principio generale della liberalizzazione" tra Stato e Regioni*, in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/file_rivista/22919_2012_200.pdf.

¹¹ A questo proposito, non è priva di fascino, ma mi sembra un po' eccessiva, la tesi prospettata – se pur in modo problematico – da A. VENTURI, *La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle prestazioni e "dematerializzazione"* cit., 1182 ss. Prendendo le mosse dalla nota ricostruzione della S.C.I.A. in termini di atto privato (autorevolmente accolta dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato: v. Cons. st., ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15, in *Dir. proc. amm.*, 2012, 1, 171, con note di R. FERRARA, *La segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il punto di vista del giudice amministrativo*, e di L. BERTONAZZI, *Natura giuridica della S.c.i.a. e tecnica di tutela del terzo nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 e nell'art. 9, comma 6-ter, della legge n. 241/1990*, rispettivamente 193 ss. e 215 ss.; v. anche i commenti di F. COLALEO, *Denuncia di inizio attività e tutela del terzo*, in *Giust. Civ.*, 2012, 5, I, 1371 ss., di A. TRAVI, in *F. it.*, 2011, 10, III, 517 ss., e di M.A. SANDULLI, *Prmissima lettura della Adunanza Plenaria n. 15 del 2001*, in *Riv. giur. edil.*, 2011, 2-3, I, 533 ss.), l'Autore desume l'assenza di potere amministrativo ampliativo e, dunque, l'assenza di un procedimento amministrativo in senso tecnico; pertanto, egli avanza l'ipotesi per cui sarebbe venuta meno in materia la stessa potestà legislativa regionale. Subito dopo, però, riconosce la sopravvivenza di qualche residuo spazio di intervento per i legislatori regionali, in piena sintonia con la posizione che mi accingo ad esprimere nel testo.

¹² Precisamente, v. C. cost., 4 luglio 2012, n. 188 cit.

dell'organizzazione amministrativa¹³ in termini di maggiore tempestività nell'attivazione delle funzioni di vigilanza, che, in un settore "sensibile" come quello della salvaguardia del territorio, assume primario rilievo.

4. Nella sentenza n. 49 del 2016, si chiarisce che la sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata non assume alcun rilievo, dal momento che la questione deve essere decisa in base al principio *tempus regit actum*¹⁴. Si tratta di una posizione già assunta in alcune sentenze precedenti¹⁵.

In applicazione dello stesso criterio, la Consulta non prende in considerazione le modifiche apportate dalla l. n. 124/2015, la quale, come è noto, ha inciso sull'art. 19, l. n. 241/1990, imponendo rigidi limiti temporali per l'esercizio del potere di autotutela. Attualmente, decorsi i trenta giorni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla legittimità dell'intervento edilizio, la p.a. può emanare provvedimenti di natura inibitoria e ripristinatoria solo se si ravvisano interessi ulteriori rispetto a quello alla mera reintegrazione della legalità e comunque non oltre diciotto mesi, salvi i casi in cui una sentenza definitiva abbia accertato che il comportamento del privato, costituente reato, abbia fornito un falso presupposto per il provvedimento emanato. In tal modo, il legislatore nazionale ha risolto una questione da tempo assai dibattuta, relativa all'ammissibilità di interventi in autotutela su atti espressione di potere amministrativo, ma privi di natura provvedimentoale.

Come autorevole dottrina ha sottolineato a ridosso della pubblicazione della sentenza in commento¹⁶, quest'ultima assume un rilievo ultroneo rispetto alla sua intrinseca portata demolitoria della legge regionale toscana impugnata.

¹³ In termini generali, sull'esigenza di riqualificazione in termini qualitativi dell'azione amministrativa, che – quasi paradossalmente – deriva dalla sua riduzione qualitativa a seguito delle liberalizzazioni, v., per esempio, G. NAPOLITANO, *Crescita economica e strabismo amministrativo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 221 ss. V. anche D. GIROTTO, *La debole riserva di competenza legislativa regionale in tema di organizzazione amministrativa*, nota a C. cost., 8 maggio 2009, n. 139, in questa *Rivista*, 2009, 1057 ss., nonché riassuntivamente G. GARDINI, *Organizzazione politica e amministrativa delle Regioni italiane. Report annuale - 2011 - Italia*, in *Ius Publicum*, http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/10_05_2011_10_07_Gardini_IT.pdf, in particolare 13 ss.

¹⁴ Diverso è il caso in cui la legge regionale impugnata in via principale dinanzi alla Corte fosse stata abrogata e ciò avesse dato luogo a rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, accettata dalla controparte. In questa fattispecie, infatti, il giudizio è estinto. Per alcune vicende di questo tipo, v. C. cost., 30 aprile 2015, ord. n. 73, in *Giur. cost.*, 2015, 2, 584, e C. cost., 17 dicembre 2014, ord. n. 281, in *Giur. cost.*, 2014, 6, 4759.

¹⁵ In particolare, la Corte richiama la sua precedente sentenza 29 maggio 2014, n. 151, in *F. it.*, 2015, 4, I, 1183. Negli stessi termini nella giurisprudenza recente della Consulta, v. anche, per esempio, C. cost., 29 maggio 2012, n. 117, in *Giur. cost.*, 2014, 3, 2431, e C. cost., 22 maggio 2013, n. 90, in *Giur. cost.*, 2013, 3, 1552.

¹⁶ V. M.A. SANDULLI, *Nota a Corte Costituzionale, Sentenza n. 49/2016, in tema di norme della Regione Toscana in materia di SCIA*, in <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=31562>. Sulla riforma del potere in autotutela a fronte di S.C.I.A., v. riassuntivamente anche M. LIPARI, *La SCIA e l'autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi*, in http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2015/lipari_marco_21102015_la_scia_e_l_autotutela_nella_legge_124_2015.pdf.

Infatti, le precisazioni effettuate nella pronuncia potranno guidare l'interprete anche nella corretta ricostruzione della riforma della disciplina della S.C.I.A. introdotta con la legge n. 124/2015. Pare di poter ritenere, precisamente, che la portata strettamente vincolante della tempistica indicata nel "nuovo" art. 21 *nonies*, l. n. 241/1990 per l'esercizio del potere di autotutela – con l'unica eccezione tassativamente prevista nella disposizione – non possa essere posta in dubbio, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato per designarne le singole espressioni.

In generale, si ravvisa una corrispondenza d'intenti fra i progressivi interventi normativi in materia e la percezione da parte della Corte costituzionale dell'equilibrio fra i vari interessi compresenti nella fattispecie. Precisamente, l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici – che conduce alla tendenziale stabilizzazione degli effetti dei provvedimenti o comunque delle decisioni amministrative – comporta la determinazione di un termine breve per l'esercizio del potere. Nel contempo, perde rilievo la centralità del ruolo della p.a. come garante della legittimità del suo stesso operato e, parallelamente, l'ampiezza del potere discrezionale (nella specie, di autotutela) subisce una contrazione.